

**Linee Guida della Regione Toscana per:
LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLE
PIATTAFORME DIGITALI PER LA CONSEGNA DEL CIBO A DOMICILIO E PER
UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTRATTUALE (Riders Ciclo-fattorini)”**

Premesso che:

- In Regione Toscana, da circa 3 anni, si sono sviluppate nuove forme di lavoro innovative legate a piattaforme digitali sia nel mondo dell'industria che dei servizi, questo ha interessato anche il mondo dei trasporti coinvolgendo intere filiere e numerose lavoratrici e lavoratori.
- In particolare in tutto il periodo della Pandemia da Covid-19 e fino ad oggi, questa situazione ha certamente contribuito ad accelerare questo modo di lavorare lasciando, in parte, alcune categorie di lavoratrici e lavoratori senza un inquadramento contrattuale pienamente definito, come per esempio i ciclo-fattorini (Riders).
- Gli obiettivi condivisi dalla Regione Toscana e dalle OO.SS sono quelli di concentrarsi su questa tipologia di addetti del settore del food delivery ed elaborare delle linee guida che mirino a migliorare le condizioni di lavoro elaborando e promuovendo iniziative per una occupazione stabile, sicura e trasparente.
- La Regione Toscana, le OO.SS. e le imprese firmatarie sostengono l'innovazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'economia digitale quale fattore centrale di crescita economica e di nuova buona occupazione.
- La Regione Toscana, le OO.SS. e le imprese firmatarie ritengono utile arrivare ad una piena applicazione contrattuale per le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settore della GIG Economy, che stabilisca l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 1663/2020, anche sulla scorta del contratto integrativo aziendale siglato da CGIL CISL UIL in data 29 marzo 2021 che qualifica i Riders come lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel comparto della logistica.

Considerato:

- Che la crescita dell'economia digitale ha dato vita a nuove forme di lavoro individuale organizzato, che risultano spesso di incerta qualificazione giuridica in quanto non riconducibile a quelle tradizionali, attualmente disciplinate dall'ordinamento;
- Che, in attesa di una adeguata disciplina normativa, appare necessario che la Pubblica Amministrazione e le imprese che operano nel settore, si impegnino attivamente per promuovere una serie di interventi finalizzati a garantire che il

mercato del lavoro digitale assicuri una piena e completa applicazione contrattuale, per risolvere le storture del sistema in termini di diritti e sicurezza degli addetti;

- che, in tale contesto, risulta prioritario affrontare la problematica delle lavoratrici e dei lavoratori digitali che operano nel settore della consegna del cibo a domicilio, di seguito “Riders”, che hanno ripetutamente rappresentato le proprie difficili condizioni di lavoro e la necessità di maggiori coperture assicurative e previdenziali.

Tutto ciò premesso e considerato:

con la sottoscrizione del presente Protocollo, la Regione Toscana, le OO.SS. e le imprese firmatarie (di seguito, le parti) intendono definire le linee guida fondamentali per la tutela del lavoro dei Riders Ciclo-fattorini sui temi di seguito indicati.

1) Informazione e Formazione

Tutti i datori di lavoro dovranno fornire a tutti i propri Riders informazioni preventive e complete sul rapporto di lavoro. Tali informazioni comprendono fra l’altro:

- a) le identità delle parti del rapporto di lavoro, la qualificazione giuridica e la durata dello stesso;
- b) l’ambito territoriale entro il quale il Rider è chiamato a svolgere la prestazione;
- c) il compenso pattuito, nonché la periodicità e le modalità di pagamento;
- d) le modalità di recesso delle parti dal rapporto di lavoro;
- e) gli strumenti di lavoro eventualmente assegnati e l’informativa sul corretto utilizzo degli stessi;

I datori di lavoro dovranno, con oneri a proprio carico, garantire ai Riders una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza e, in particolare, sui danni derivanti dall’esercizio della prestazione e sulle procedure di prevenzione e protezione tipiche della prestazione.

La Regione Toscana, nell’ambito dei suoi programmi, mette a disposizione, attraverso la piattaforma digitale TRIO (www.progettotrio.it), un corso rivolto ai Riders, denominato “Rider nell’Era della Gig Economy”, sull’inquadramento normativo, salute e sicurezza, codice della strada, igiene degli alimenti, imballaggio e trasporto, diritti sindacali. I contenuti del corso saranno oggetto di aggiornamento, anche alla luce dei contenuti del presente accordo e del Documento Tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali di cui al successivo punto 3).

Le imprese firmatarie del presente Protocollo si rendono disponibili a collaborare all’implementazione dei contenuti del corso denominato “Rider nell’Era della Gig Economy” o di ulteriori, nuovi moduli formativi e si impegnano altresì a diffonderne la conoscenza presso le proprie lavoratrici e lavoratori.

La Regione Toscana, nell’ambito di “SOFT”, Sistema Offerta Formativa Toscana: piani regionali per la formazione civico linguistica di cittadine e cittadini di Paesi terzi, si impegna a mettere a disposizione corsi di italiano a cui potranno partecipare Riders non italiani, al fine di agevolare il loro inserimento sociale e lavorativo, una

adeguata comprensione delle informazioni sulle condizioni contrattuali di lavoro e le nozioni indispensabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2) Applicazione contrattuale

Le parti intendono applicare a tale attività lavorativa tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative che contengono la figura del Rider, a partire dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che le parti ritengono il più adeguato, anche in ragione di esperienze già in essere, sapendo che comunque il ruolo e l'espletamento dell'impegno lavorativo presenta delle caratteristiche particolari, in relazione all'utilizzo di nuovi mezzi e tipologie di vendita e di consegna, elettronici e non, che riportano l'attività all'interno dell'ambito delle attività definite GIG Economy. Sono inoltre presenti nel rapporto di lavoro, che si va a impostare, delle flessibilità reciproche che necessitano di particolari definizioni per essere regolamentate.

I firmatari della presente intesa si impegnano ad applicare la disciplina del lavoro subordinato ai propri Riders. La Regione a questo fine favorirà la stipula di accordi con conseguente applicazione di CCNL come sopra richiamato.

3) Salute e Sicurezza sul lavoro

I datori di lavoro dovranno tutelare la salute e la sicurezza dei Riders rispettando a propria cura e spese le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e adottare ogni misura idonea al fine di valutare, prevenire e ridurre i rischi, coerente con il "Documento Tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali" che la Giunta Regionale approverà ad integrazione delle linee di indirizzo per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende sanitarie territoriali, e in particolare:

- sottopongono con oneri a proprio carico i Riders a visita medica preventiva, al fine di accertare l'idoneità alla mansione;
- forniscono, direttamente, ovvero in comodato d'uso gratuito ai Riders, abbigliamento e dispositivi di protezione individuale DPI conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra;
- in caso di condizioni meteorologiche straordinarie, tali da mettere a serio repentaglio la sicurezza e la salute dei Riders, riconducibili ad esempio a situazioni di allerta meteo "arancione" dichiarate dalla Protezione Civile, si impegnano a valutare la sospensione temporanea del servizio;
- garantiscono il diritto alle rappresentanze sindacali di procedere alla designazione e/ o elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- si impegnano, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, a ricercare uno spazio idoneo da mettere a disposizione dei Riders in cui attendere le chiamate al riparo dagli agenti atmosferici.
- si impegnano ad attrezzare o ad attivare convezioni con ciclo-officine per la riparazione dei mezzi.

4) Dignità di lavoratrici e lavoratori, divieto di ranking reputazionale, algoritmo equo e trasparente

I datori di lavoro, anche mediante l'utilizzo di algoritmi, non potranno effettuare discriminazioni, né stilare una classifica di merito e comunque le modalità di assegnazione dei turni dovranno essere eque e trasparenti e rese pubbliche.

Deve essere garantita la dignità e libertà delle lavoratrici e dei lavoratori; a questo proposito i datori di lavoro riconoscono i diritti sindacali agevolando la partecipazione dei Riders alla vita sindacale.

5) Igiene e sicurezza alimentare

I datori di lavoro dovranno fornire ai Riders, direttamente o attraverso convenzioni con fornitori, idonei contenitori per il trasporto degli alimenti che presentano caratteristiche di idoneità quali resistenza, pulizia e coibentazione corretta per il mantenimento delle temperature. I datori di lavoro forniscono inoltre ai Riders corrette istruzioni per il trasporto degli alimenti, la gestione dei contenitori e per l'effettuazione della pulizia periodica degli stessi.

I datori di lavoro dovranno impegnarsi ad informare gli esercizi di ristorazione che si avvalgono delle piattaforme digitali di consegna a domicilio della necessità di integrare i propri piani di autocontrollo (HACCP) con specifiche misure relative alla tempistica di consegna degli alimenti ed alle modalità di confezionamento. Tali misure dovranno tenere conto degli indirizzi specifici che verranno impartiti dalla Regione Toscana anche ai fini del controllo da parte degli organi di vigilanza.

6) Certificazione

Ai datori di lavoro che garantiscono ai Riders la piena applicazione contrattuale, assicurativa e previdenziale e che si faranno carico di formare le lavoratrici e i lavoratori su salute e sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e diritti contrattuali, la Regione Toscana, di concerto con le OO.SS. e le Associazioni dei Consumatori, riconoscerà una certificazione che consentirà l'iscrizione nell'Albo di cui al successivo articolo 7).

La Regione Toscana, attraverso il CRCU (Comitato Regionale Consumatori Utenti della Toscana), avvierà campagne di sensibilizzazione pubblica finalizzate al riconoscimento delle aziende firmatarie del presente Protocollo.

7) Albo delle imprese certificate

Sarà costituito dalla Regione Toscana un Albo pubblico delle imprese aderenti a tali protocolli che operano nel pieno rispetto delle regole e nella totale legalità e che abbiano ricevuto la certificazione di cui al precedente articolo 6).

Tale Albo sarà fruibile dai consumatori tramite il sito internet della Regione Toscana e aggiornato costantemente.

8) Marchio etico

Il Marchio etico è rappresentato da un segno distintivo da apporre su merci e prodotti consegnati dalle aziende che, avendo aderito ad uno specifico regime di elevati standard di qualità, garantiscono l'eticità dell'intero ciclo di lavoro ed il rispetto dei

principi stabiliti dal presente Protocollo. Il Marchio potrà essere altresì esibito sul materiale di comunicazione e promozione, sulle pagine Internet e sui social media delle aziende che lo avranno ottenuto.

La Regione Toscana provvederà alla registrazione del Marchio etico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017.

Il Marchio etico attesta, sulla base degli standard definiti nel presente Protocollo, la conformità del sistema organizzativo - gestionale delle imprese a parametri di rispetto della contrattazione collettiva, salute e sicurezza sul lavoro, valorizzazione professionale dei Riders, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali. Il Marchio etico potrà essere rilasciato ai datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che ne fanno richiesta e soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) rispettano il regolamento d'uso del Marchio etico;
- 2) hanno aderito al presente Protocollo;
- 3) si impegnano ad utilizzare anche il canale di reclutamento dei Riders individuato al successivo articolo 10).

9) Imprese e contributi

Nei confronti delle imprese di ristorazione che utilizzeranno le aziende iscritte all'Albo di cui al punto 7) e alle Aziende firmatarie del presente Protocollo che avranno ricevuto la certificazione di cui al punto 6), la Regione Toscana, nei limiti delle risorse disponibili sul proprio bilancio di previsione, si impegna a valutare la possibilità di prevedere incentivi attraverso percorsi condivisi che portino a garantire una piena e completa applicazione contrattuale, dei diritti e della sicurezza degli addetti.

La Regione Toscana si impegna a valutare l'introduzione di forme di supporto nei confronti delle Aziende firmatarie del presente Protocollo al fine di farle conseguire la certificazione SA 8000, standard accreditato riconosciuto a livello internazionale che risponde alle esigenze delle organizzazioni che vogliono distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile e in particolare per le tematiche sociali.

10) Incontro domanda/offerta di lavoro

Al fine di regolare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della consegna del cibo a domicilio e contrastare l'intermediazione illecita, presso i Centri per l'impiego della Regione Toscana saranno messi a disposizione specifici "elenchi di prenotazione Riders" su base provinciale nei quali possono confluire volontariamente tutti le lavoratrici e i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso i datori di lavoro esercenti tale servizio.

2. Gli elenchi assicurano:

- il contenuto professionale e la qualità del lavoro, in modo da rendere sicure e fruibili le prestazioni in questo settore;
- il monitoraggio dell'andamento del lavoro in questo settore, anche in considerazione degli specifici fabbisogni di manodopera.

3. Gli elenchi saranno predisposti in una apposita funzione del Sistema Informativo

IDOL, gestite dai Centri per l'impiego della Regione Toscana, che supervisioneranno le operazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro al fine di garantirne efficienza e trasparenza.

4). In accordo con le Parti, i Centri per l'impiego, presso i loro sportelli, provvederanno all'attivazione di servizi informativi e alla produzione di apposito materiale informativo, al fine di favorire nelle lavoratrici e nei lavoratori delle piattaforme digitali la conoscenza e la consapevolezza dei loro diritti di ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative.

11. Norme finali

Il Settore Lavoro della Regione Toscana assicura le attività di coordinamento tecnico per l'attuazione del presente Protocollo. Le Parti si impegnano ad effettuare periodici incontri congiunti al fine di verificare la realizzazione delle attività previste e per la definizione di strategie condivise di intervento.

Le Parti concordano che, ove ne ricorrano i presupposti, il presente Protocollo potrà essere esteso attraverso un'adesione esplicita, con un allegato al presente, ad altre realtà aziendali, alle medesime condizioni e pattuizioni qui riportate.

Firenze lì, _____ 2021

REGIONE TOSCANA

.....

OO.SS

.....

COMITATO REGIONALE CONSUMATORI UTENTI

.....

IMPRESE TAKE AWAY

.....